



NUOVO STATUTO

ASSOCIAZIONE VINCENZO GALILEI

MUSICA, ARTE E FORMAZIONE

APS

FIRENZE

Santucci

Simone Filone

ART. 1
(Denominazione, sede, durata e forma giuridica)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Nuovo Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE VINCENZO GALILEI MUSICA, ARTE E FORMAZIONE APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze (Fi), 50129, Viale Don Minzoni 5.

L'Associazione ha durata illimitata.

La sede all'interno del medesimo Comune di Firenze, o di altri Comuni, potrà essere modificata con delibera del Consiglio di amministrazione, che potrà altresì istituire sedi secondarie.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio di Amministrazione può redigere e deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Nuovo Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli Enti associati.

Nello specifico, l'Associazione può:

- promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, individuali e di gruppo, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che tra i giovani;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
- svolgere attività divulgativa, editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali ecc., per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obbiettivi statutari;
- stipulare contratti e/o stabilire collaborazioni con studi di registrazione, promoters, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché services audio-luci a supporto delle proprie attività;
- svolgere attività di musicoterapia.

Più in generale, l'Associazione:

- sperimenta e ricerca nuovi approcci didattici e metodologie, curandone la diffusione con tutti i mezzi a disposizione delle vecchie e nuove tecnologie;
- rappresenta un centro culturale, dove si svolgono vari tipi di attività

Autore

per la redazione

scolastica, formativa e psicomotoria finalizzata e connessa alle discipline performative e non solo, e dove tutti i partecipanti, utenti e volontari, vengono responsabilizzati in attività di gruppo in atteggiamento di interscambio e reciprocità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: home schooling, scuola parentale e forme simili, drammatizzazione, espressività, attività musicale, attività di canto;

- valorizza la dimensione d'insieme della pratica musicale, privilegiando la formazione di gruppi di due o più musicisti e/o cantanti, ensembles piccoli e grandi, cori e orchestre al fine di esperire e far conoscere il significato del "suonare insieme" e di arricchire così il percorso di crescita personale, culturale ed artistica degli associati, condividere esperienze e confrontarsi su tutte le realtà che caratterizzano il variegato panorama musicale contemporaneo;
- favorisce ed accresce le occasioni di socializzazione, promuovendo momenti di scambio, condivisione, confronto e conoscenza reciproca tra gli associati, favorendone il vicendevole scambio delle proprie esperienze nei settori praticati e incoraggiandone la libera espressione artistica, culturale e musicale;
- promuove e organizza spettacoli concertistici, teatrali o eventi artistici in genere, letture pubbliche, mostre, videoproiezioni e potrà dare impulso e gestire attività editoriali, nonché condurre corsi di avviamento all'ascolto e all'analisi del materiale artistico e musicale;
- promuove e organizza attività di studio, formazione e ricerca, sperimentazione, produzione e pubblicazione nei settori di pertinenza delle proprie attività istituzionali;
- promuove e organizza convegni, incontri e manifestazioni culturali atte a stimolare gli interessi dei cittadini e delle istituzioni verso la musica, l'arte, la cultura ed il suo insegnamento;
- promuove e organizza iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati;
- organizza corsi per la formazione di operatori;
- svolge ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Altre macro-aree all'interno delle quali l'Associazione potrà muoversi sono le seguenti:

- formazione scolastica dell'infanzia, primaria e secondaria, ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione si prefigge di collaborare con le famiglie di portatori di handicap, con le strutture pubbliche, private ed ecclesiali del territorio, con le istituzioni e le associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio. Può stipulare convenzioni con le strutture pubbliche o private e con cooperative sociali per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Nuovo Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di dette attività diverse, potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Nuovo Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione opera nel territorio dello Stato Italiano.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di amministrazione una domanda, in forma scritta, preferibilmente su supporto cartaceo ma anche a mezzo comunicazione elettronica, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su

Autore

per bilanciare

domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 19;
- prendere visione dei bilanci;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Nuovo Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare, ove prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa entro i termini annualmente previsti dal Consiglio di amministrazione.

La morosità potrà essere motivo di esclusione dall'Associazione.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, datata e firmata, (inoltrata anche via e-mail o tramite altro mezzo di comunicazione elettronica scelto tra quelli al momento disponibili) al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di inoltro della comunicazione medesima, con qualunque mezzo essa avvenga.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione medesima. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni che dovranno essere valutate dall'Assemblea appositamente convocata e che deciderà in seconda istanza sulla deliberazione di esclusione, non oltre 30 giorni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Autografo

per per bilanc

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, ove nominato se non obbligatorio per legge (ex Art. 30, comma 2, Nuovo Codice del Terzo Settore)
- L'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato se non obbligatorio per legge (ex Art. 31, comma 1, Nuovo Codice del Terzo Settore).

ART. 11 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data/ora di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e/o altri mezzi di comunicazione elettronica scelti tra quelli al momento disponibili e deve essere inoltrata al recapito risultante dal Libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

In casi di particolare necessità e urgenza, il Presidente può convocare, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, con qualunque mezzo, l'Assemblea



d'urgenza, anche in deroga ai 15 giorni di preavviso normalmente previsti per l'Assemblea, ma con un preavviso minimo di 48 ore e portando a conoscenza degli Associati il motivo della necessità e dell'urgenza.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni disciplinari e di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o tramite tutti i mezzi di comunicazione elettronica al momento disponibili, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (Tre) ad un numero massimo di 5 (Cinque) membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli 3 (Tre) membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio di Amministrazione:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- attribuisce le cariche consiliari (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, etc.) all'interno del Consiglio di Amministrazione medesimo, ad eccezione della carica di Presidente dell'Associazione e del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina è prerogativa esclusiva dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
- esamina le modifiche statutarie e regolamentari da sottoporre all'Assemblea;
- redige e delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- redige e delibera l'eventuale Regolamento concernente i rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito;
- istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà

Autore

per bilanciare

dell'Associazione o ad essa affidati;

- accetta o meno eredità, lasciti testamentari, donazioni ed effettua acquisti e/o vendite di beni da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- disciplina l'ammissione e/o l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera su qualsiasi altra materia attinente alla gestione ed all'andamento dell'Associazione, sottoposta al suo esame dall'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio di Amministrazione; il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza e con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Autografo

Autografo

ART. 17
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Nuovo Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'Art. 31 del Nuovo Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente (o i componenti) dell'Organo di controllo può/possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e, a tal fine, può/possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del Nuovo Codice del Terzo Settore ed è formato da uno o più revisore/i contabile/i iscritto/i al relativo registro.

Art. 19
(Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:

- il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, o in altra sede secondaria, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta, datata e firmata, formulata al Consiglio di amministrazione ed inoltrata al medesimo a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo di comunicazione elettronica scelto tra quelli al momento disponibili. Eventuali copie dei libri sociali potranno essere estratte a cura e spese dell'associato richiedente.

ART. 20

(Risorse economiche dell'Associazione)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e/o servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Nuovo Codice del Terzo Settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del Nuovo Codice del Terzo Settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli Artt. 13 e 87 del Nuovo Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e nei modi previsti dall'Art. 14 del Nuovo Codice del Terzo Settore.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 del Nuovo Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 del Nuovo Codice del Terzo Settore.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento eventualmente redatto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione e adottato dall'Associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del Nuovo Codice del Terzo Settore.

Scudato

Delbene

fun

ART. 28
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio dell'Associazione)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Nuovo Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile, e si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 04 Gennaio 2021

I Presidenti

Sandra Zini

Filippo M. Daidone

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, corresponding to Sandra Zini, is written above the second signature, which corresponds to Filippo M. Daidone. Both signatures are fluid and cursive.